

TAR LAZIO Roma (illegittimo il diniego dell'ASL alla richiesta di accesso ai registri del reparto di pronto soccorso e medicina)

§ - è illegittimo il diniego di accesso ai registri dei reparti di pronto soccorso e medicina opposto dalla ASL al dirigente medico interessato a ricostruire le sue prestazioni di servizio in detti reparti in quanto il sanitario agisce per la tutela di un interesse che coinvolge posizioni relative al diritto al lavoro e alla salute, costituzionalmente garantite e di rango paritario, mentre per la tutela della riservatezza dei pazienti potranno essere oscurati i nominativi .

TAR LAZIO Roma – Sez. III quater, Sent. del 28/11/2007

omissis

FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato il 18 ottobre 2007 e depositato il 19 successivo la dott.ssa B. D., dirigente medico presso l'ospedale X, ha impugnato il diniego opposto dalla ASL Roma X alla sua istanza del 5 luglio 2007 di accesso ai registri dei reparti di pronto soccorso e medicina di detto ospedale dai quali risultano le sue prestazioni di servizio in detti reparti nel periodo tra il 1993 ed il 1995.

Premesso che la richiesta è motivata dalla necessità di ricostruire la propria carriera lavorativa e che il diniego si basa sull'art. 24 comma 6 lett. d) della legge n. 241/90, contenendo i documenti richiesti dati riservati di natura sanitaria, la ricorrente censura detto provvedimento per violazione dell'art. 24 comma 7 legge cit. assumendo che il diritto di accesso prevale su quello alla riservatezza se i dati richiesti sono necessari per curare gli interessi giuridici dell'istante; che il diritto al lavoro è di rilevanza costituzionale equivalente al diritto alla salute, e quindi prevale sulla riservatezza ai sensi dell'art. 60 del decreto legislativo n. 196/2003; che l'azienda avrebbe potuto rilasciare la documentazione richiesta con l'oscuramento dei nominativi dei pazienti.

Costituitasi l'Amministrazione ha sostenuto l'infondatezza del ricorso in quanto per superare la riservatezza dei dati relativi alla salute è necessario che i documenti richiesti siano strettamente indispensabili alla tutela della posizione giuridica dell'istante, cosa qui non dimostrata; inoltre la domanda appare generica e la posizione tutelata consiste in un diritto patrimoniale, soccombente rispetto alla riservatezza di dati riguardanti la salute.

Tanto premesso, il Collegio ritiene che il ricorso sia fondato.

La ricorrente agisce a tutela di un interesse che coinvolge posizioni di diritto costituzionalmente garantite, trattandosi di diritto al lavoro.

La giurisprudenza ha sempre riconosciuto che tale diritto è di rango pari a quello alla salute (TAR Lazio sez. III 25 maggio 2004 n. 4874; TAR Lazio Latina 14 aprile 2006 n. 257; Cons. di Stato sez. V 7 settembre 2004 n. 5873).

L'accesso si rende indispensabile in quanto evidentemente l'Amministrazione non ha rilasciato alla ricorrente una certificazione dalla quale risultino le sue presenze in servizio nei reparti di pronto soccorso e medicina nel periodo 1993-1995; certificazione che avrebbe superato ogni problema di riservatezza.

L'istanza non appare generica in quanto è chiaramente indicato l'oggetto dell'accesso, peraltro con richiesta di prendere visione dei registri ed operare l'individuazione degli atti dai quali risultino le presenze richieste.

Quanto infine alla tutela della riservatezza, fermo quanto in precedenza detto, l'Amministrazione potrà effettuare opportune attività di oscuramento dei nominativi dei pazienti, come normalmente avviene in casi analoghi (cfr.: Cons. Stato V n. 4999 del 2007).

Nei termini sopra indicati il ricorso deve essere accolto con conseguente obbligo dell'Amministrazione sanitaria di consentire alla ricorrente di accedere ai registri di pronto soccorso e di medicina degli anni 1993-1995 dai quali risulti la sua presenza in servizio, eventualmente oscurando i nominativi dei pazienti.

Considerata la fattispecie, le spese di causa possono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione terza quater accoglie il ricorso in epigrafe nei termini di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 novembre 2007

OMISSIS